



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE

OBBLIGO DI ISTRUZIONE – ANNO SCOLASTICO 2025/2026

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

VISTI:

- > il D.Lgs. 16.04.1994, n.297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni;
- > la legge 28 marzo 2003 n.53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- > il D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 13.12.2001 n.489, recante "Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico";
- > il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- > il D.Lgs. 19.02.2004, n.59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28.03.2003, n.53";
- > il D.Lgs. 15.05.2005 n.76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art.2 comma 1, lett.c della legge 28.03.2003, n.53";
- > il D.M. della Pubblica Istruzione del 22.08.2007, n.139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art 1, comma 622 della legge 27.12.2006, n.296";
- > l'art.4 del D.P.R. 20 marzo 2009, n.89;

DATO ATTO che l'art.34 della Costituzione testualmente recita:

1. *La scuola è aperta a tutti;*
2. *L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita;*
3. *I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;*
4. *La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;*

VISTO lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

In applicazione delle norme prima richiamate:

1. Sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i fanciulli dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

2. Ha assolto l'obbligo di istruzione l'alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

3. Rispondono dell'assolvimento dell'obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. In relazione al disposto dell'art.4, comma 1, del D.P.R. 20.03.2009, n.89, quest'Ufficio ha compilato l'elenco dei minori che compiono sei anni entro il 31 DICEMBRE dell'anno scolastico di riferimento, soggetti all'obbligo di istruzione. Del detto elenco, ogni avente diritto può prendere visione presso gli uffici della Biblioteca comunale durante le ore di apertura della stessa al pubblico. E' assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.

4. L'art.4, comma 2, dello stesso D.P.R. n.89/2009, testualmente dispone: "Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento".

Questo manifesto, ai sensi dell'art.32, c.1 della legge n.69/2009, è inserito nel sito Web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/04/2025



Il Responsabile Area Amministrativa e Socio-Culturale

Dr.ssa Maria Teresa Tornese